

QUESITI

CARLO MORSELLI

Inammissibilità: la Cassazione muta natura, ora Corte auto-regolatrice che dissimula la denegata giustizia “purgando” i ricorsi

Le due Corti, delle leggi e di legittimità, nel comune circuito della nomofilachia “rileggono” il sistema, prima respingendo l'accusatorio faticosamente nato dal grembo della grande riforma del 1988 e poi *ab extrinseco* le istanze dei ricorrenti, dichiarate inammissibili senza vagliarne i motivi, *sine glossa* dunque. In entrambi i casi, siamo di fronte ad una specie di *spoils system*, praticato nel sommerso del diritto applicato che attesta la sua egemonia su quello codificato. Si è accesa una luce con una importante decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel 2020, ma dopo la Cassazione ha proseguito lungo la sua strada “maestra” dell'inammissibilità sanzionatoria, che penalizza gli avvocati in posizione di soggezione e li “squalifica” professionalmente (l'inammissibilità è l'equivalente di una drastica e umiliante bocciatura, una *deminutio*). Residua l'interrogativo se tale nebulosa categoria, riguardata dalla Cassazione con una lente di ingrandimento e quindi senza confini specifici, non occulti, per l'imputato, un rito *in absentia*, e per l'avvocato penalista se non sia arrivato il momento del suo riscatto, ritrovando la naturale vocazione nel solco tracciato da Francesco Carnelutti, scrivendo da avvocato del “bel combattimento in difesa della pubblica onesta” (Controvento). Urge un segnale alla sede di Piazza Cavour (*stop and go*), che pure tenterà di reagire: un nuovo sbarramento normativo il quale, con una previsione espressa e calibrata, neghi cittadinanza all'autonomia della Corte Suprema (o Corte auto-regolatrice in posizione di autodichia, prima solo regolatrice in costanza dell'art. 65 ord. giud.) che dichiarare inammissibile il ricorso per motivi formali (nel solco della scelta di Corte EDU 2020, cristallizzata quale paradigma o modello). La novella toglierebbe terreno, ad esempio, all'equivoca figura (“privativa”) della c.d. auto-sufficienza del ricorso che, lavorando in camera di consiglio al pari di una norma, lo emargina ed “espelle” addossando onere additivi al difensore del ricorrente, questi pesantemente condannato alle spese

Inadmissibility: the Cassation changes nature, now a self-regulating Court that conceals denied justice by “purging” the appeals

The two Courts, of laws and legitimacy, in the common circuit of nomofilachia “re-read” the system, first rejecting the accusatory painstakingly born from the womb of the great reform of 1988 and then ab extrinseco the applicants' requests, declared inadmissible without examining the reasons, therefore, sine glossa. In both cases, we are faced with a kind of spoils system, practiced in the submerged of the applied law that attests its hegemony over the codified one. A light came on with an important decision of the European Court of Human Rights, in 2020, but after the Supreme Court it continued along its “main road” of sanctioning inadmissibility, which penalizes lawyers in a position of subjection and “disqualification” professionally (inadmissibility is the equivalent of a drastic and humiliating rejection, a deminutio). The question remains whether this nebulous category, considered by the Supreme Court with a magnifying glass and therefore without specific boundaries, is not hidden, for the accused, a rite in absentia, and for the criminal lawyer if the time has not come for his redemption, rediscovering the natural vocation in the furrow traced by Francesco Carnelutti, writing as a lawyer about the “beautiful fight in defense of public honesty” (Controvento). An urgent signal to the Piazza Cavour headquarters (stop and go), which will also try to react: a new regulatory barrier which, with an expressed and calibrated provision, denies citizenship to the autonomy of the Supreme Court (or self-regulating court in position of self-declaration, first only regulator in accordance with art.65 ord. Giud.) that declares the appeal inadmissible for formal reasons (in the wake of the choice of ECtHR 2020, crystallized as a paradigm or model). The novel would take away ground, for example, from the ambiguous figure (“patent”) of the so-called self-sufficiency of the appeal which, working in the council chamber as a rule, marginal-

izes it and "expels" by placing additional burdens on the applicant's defense counsel, the latter heavily condemned to pay the costs

SOMMARIO: 1. *Spoils system* dei due Giudici: delle leggi (che ha "intossicato" nel 1992 la riforma accusatoria) e di legittimità che respinge, con la sanzione dell'inammissibilità (rivista con una lente di ingrandimento), le istanze estreme di giustizia. - 2. Il piano delle impugnazioni e la sanzione dell'inammissibilità, nonché quello di appartenenza. - 3. Corte Edu 2020 "capitalizza" l'equo processo. - 4. "Il fatto" di Corte Edu 2020. - 5. Il grimaldello dell'inammissibilità per scardinare il sottosistema delle impugnazioni di legittimità, anche dopo C. E. D. U. - 6. Rifiuto della politica della desistenza da parte della Cassazione - 7. Rito in absentia quello che dichiara inammissibile il ricorso interposto dall'imputato? - 8. Piazza Cavour *sub lege*: una necessità/un'urgenza.

1. *Spoils system dei due Giudici: delle leggi (che ha "intossicato" nel 1992 la riforma accusatoria) e di legittimità che respinge, con la sanzione dell'inammissibilità (rivista con una lente di ingrandimento), le istanze estreme di giustizia.* Tutta la massima dottrina si è scagliata contro la Corte costituzionale¹, che nel 1992² ha fulminato e svuotato, come fosse il frutto di propaganda ideologica, l'accusatorio faticosamente uscito dopo una lunga gestazione dal grembo della complessa riforma del processo penale. Questa è stata maestosamente trasfusa nel « codice "Vassalli", primo ed ultimo codice dell'Italia repubblicana »³, inserito nella generale cornice del « sistema penale »⁴.

¹ La Corte costituzionale rappresenta il c.d. giudice delle leggi (distinto, appunto, dal c.d. giudice degli uomini, quello territoriale): per l'uso onomastico, ad esempio, v. LA ROCCA, GAITO, *Il "controlimito" della tutela dei diritti processuali dell'imputato: visioni evolutive dalle Corti europee tra legalità e prevedibilità*, in *questa Rivista*, 2019, f. 1, 4, evocandosi (Corte cost. n. 183 del 1973 e quindi) « il giudice delle leggi negli anni sessanta » che « si era premurato di elaborare un "teorema" tendente ad escludere...il trasferimento di competenze a favore dell'Unione » in grado di violare principi fondamentali cristallizzati in Costituzione. Sulla prevedibilità delle decisioni, v. DONINI, *Le garanzie istituzionali della legalità penale e un "nuovo" ruolo della Corte di Cassazione: a fianco o al posto del vecchio?*, in *Cass. pen.*, 2002, 1165; VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in www.penale-contemporaneo.it.

² Con tre sentenze, e per mano dello stesso presidente Aldo Corasaniti.

³ GAITO, LA ROCCA, *Vent'anni di "giusto processo" e trent'anni di "Codice Vassalli": quel (poco) che rimane*, in *questa Rivista*, 2019, f. 3, 641. Crediamo che non sarebbe fuori luogo appellarlo anche « codice Cordero », dato che è riconoscibile il suo *imprinting*, quello dei lavori del convegno organizzato a Lecce e concluso Bellagio, nella Relazione, CORDERO, *Linee di un processo accusatorio*, in Convegni di studio "Enrico De Nicola". Problemi attuali di diritto e procedura penale, IV, *Criteri direttivi di una riforma del processo penale*, Milano, 1965, 62-63, per la *pars destruens*: « il dibattimento preceduto da un'istruzione scritta e segreta ha molte probabilità di risolversi in una finzione di procedimento accusatorio...Il principio del contraddittorio non è rispettato quando il giudice pronuncia in base ai verbali istruttori » (puntando l.A. a fare del dibattimento « il centro di gravitazione del processo », *op. cit.*, 75).

L' "infanticidio" è stato consumato, paradossalmente, ad opera dei "cherubini" della Carta, dei custodi⁵ dunque⁶ i quali, nostalgici dell' *ancien régime*⁷ dato che, appunto, « le tradizioni lasciano un residuo vischioso di abitudini mentali »⁸, a nome della Magistratura, hanno lanciato, nella forma di un concreto *spoils system*, il veto alla nota opera di riforma del codice del 1998⁹.

Veto, dunque, che ha dato luogo, in parallelo, ad una forma di "concelebrazione", con l'organo concorrente della Consulta che, in secondo lettura e nell'ottica di una bulimia cognitiva del giudice, interagisce, come se si trattasse

Altra grande riforma attraversò la Chiesa, proprio contemporaneamente: negli anni sessanta si conobbe il Concilio, la riforma della liturgia. La prima sessione ebbe inizio nel 1962, e le altre tre sessioni finirono lavori l'8 dicembre 1965.

⁴ Per i due addendi che compongono il sistema penale, in dottrina, v. DI CHIARA, TRANCHINA, in *Diritto processuale penale*, a cura di Di Chiara, Patanè, Siracusano, Milano, 2018, 4: la data disposizione processuale penale risulterebbe « cieca, ove attraverso essa non si intendesse accertare la commissione di un reato previsto dal diritto sostantivo ». Altresì, v. GIUNTA, *Dal governo della legge al Governo degli uomini? A proposito delle influenze reciproche tra diritto e processo*, in *Diritto e processo: rapporti e interferenze*, a cura di Danovi, Torino, 2015, 151 s.

⁵ *Quis custodiet ipsos custodes?*

⁶ *Genesi*, in *Bibbia di Gerusalemme*, Trento, 2009, 29-30, quando Dio scacciò l'uomo « dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo...Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini...per custodire la via all'albero della vita ».

⁷ Superato dai *conditores*, ma riguardato il cambiamento, dai detrattori, come la presa della Bastiglia, un rinnovato 14 luglio 1789.

⁸ CORDERO, v. nota 3.

⁹ Il più recente, lucido, resoconto è quello offerto da FERRUA, *La lenta agonia del processo accusatorio a trent'anni dall'entrata in vigore: trionfante nella Carta costituzionale, moribondo nel reale*, in *Proc. pen. giust.*, 2010, n. 2: «Purtroppo, il codice del 1988 non è riuscito gradito a larga parte della magistratura; e, quando una legge non incontra il favore dell'autorità giudiziaria che è chiamata ad interpretarla e ad applicarla, le probabilità che si risolva in un fallimento sono molto elevate. Era appena entrato in vigore il nuovo processo e già nasceva, su iniziativa di Marcello Maddalena, un movimento per la revisione del codice di procedura penale, ritenuto inadeguato a combattere la criminalità; ma non fu neppure necessario provvedere alla sua revisione, perché la Corte costituzionale con tre sentenze nel 1992 (nn. 24, 254, 255) dichiarò illegittime le regole di esclusione probatoria contenute negli artt. 195 (divieto di testimonianza indiretta per la polizia giudiziaria), 500 e 513 c.p.p. (irrilevanza probatoria delle dichiarazioni contestate al testimone e delle dichiarazioni rese dal coimputato avvalso della facoltà di non rispondere). Il risultato fu la conversione dell'indagine preliminare in una gigantesca istruzione sommaria; un'esperienza per certi versi peggio che inquisitoria, perché a formare le prove, destinate ad essere poi acquisite in dibattimento, non è un giudice che manterrebbe quantomeno una parvenza di imparzialità, ma il pubblico ministero » (per un accenno « pronunce del 1992 », v. RICCIO, "La notte della Repubblica", in *questa Rivista*, 2019, f. 2, 359; da ultimo, v. FERRUA, *L'evenire del processo penale. Tre voci a confronto*. Intervista di Paolo Ferrua, a Marcello Daniele, Daniele Negri e Sergio Lorusso, in *Leg. pen.*, 2021,1: « Il nostro processo penale attraversa nuovamente un periodo di profonda crisi. Diciamo 'nuovamente' perché una grave crisi si è già verificata in occasione della svolta inquisitoria del 1992 quando la Corte costituzionale con tre sentenze abbatté un pilastro del processo accusatorio, ritenendo il contraddittorio nella formazione della prova un metodo inidoneo alla ricerca della verità »).

di paralipomeni, *con* le linee strutturali della riforma del codice di procedura penale Rocco, *contro* le relative prerogative, che dovevano restare, appunto, appannaggio dell'organo del nuovo conio.

Ma dell'irriducibile ostracismo lanciato dalla Corte di cassazione - nel sottotesto delle sue numerosissime decisioni - alle istanze di giustizia e alla classe degli avvocati, degli avvocati penalisti in particolare, non c'è stata una generale levata di scudi. Quelle decisioni hanno riguardato la sanzione dell'inammissibilità dei ricorsi, "riletta" con una lente di ingrandimento altamente antiselettiva, secondo un censurabile disegno che "pratica" una imponente ed oscura "scrematura in entrata", un forzoso contenimento delle istanze degli imputati liquidate come sostanzialmente irricevibili. Gli stessi sono condannati ad una "pena eterna"¹⁰, per il carattere definitivo o irrevocabile delle sentenze della Cassazione e senza che di quelle istanze la Cassazione se ne sia autenticamente occupata, *funditus*, per il carattere preclusivo "alla fonte" di cui è contrassegno l'inammissibilità dichiarata. Una disorganicità, quella tracciata, che potrebbe essere "figlia" dello scarso rilievo che l'opera di riforma ha assegnato al settore delle impugnazioni¹¹.

I due organi, nella radice onomastica, sintetizzano una figura ambigenere, entrambi, il Giudice delle leggi e quello Supremo di legittimità, simboleggianti nomofilachia (i *nomophylakes*, i « custodi della legge »¹²). La Cassazione, quale organo apicale, « giudice di terza istanza » o Giudice-Mosè¹³, nella se-

¹⁰ V., per un riferimento mitologico, nota 26.

¹¹ V., per tutti, NAPPI, *Guida al Codice di Procedura Penale*, Milano, 2007, 889: « Come del resto già nella legge delega 3 aprile 1974 n. 108, anche nella legge delega da cui trae origine il vigente codice di procedura penale scarso è stato lo spazio...alle impugnazioni. Si è ritenuto...che il sistema delle impugnazioni non richiedesse interventi di riforma radicale. In realtà il lungo ed approfondito dibattito che ha prodotto la riforma del giudizio di primo grado è mancato di riferimenti adeguati al sistema delle impugnazioni, che consentissero interventi innovatori più significativi »; con la conseguenza che « è stata...prodotta una riforma rassegnata a perseguire scopi di mera razionalizzazione del sistema esistente, mediante il contenimento delle impugnazioni e una semplificazione delle forme...ma senza un disegno unitario ». Per « ciò che è rimasto inalterato o comunque ancorato a vecchi schemi », v. CHIAVARIO, *Nel nuovo regime delle impugnazioni i limiti ed i mancati equilibri di una riforma*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, VI, Torino, 1991, 3.

« *Summum ius, summa iniuria*: un Minosse in Cassazione (*infra* nota 26) che getta il ricorrente nel cerchio dell'inammissibilità ": adattato, potrebbe essere anche questo il titolo del presente lavoro.

¹² Il riferimento è alla magistratura ateniese, istituita da Efialte (462 a. C.), abolita e poi recuperata da Demetrio Falereo. Il compito dei *nomophylakes*, in numero di sette componenti che esercitavano un controllo di legalità sulle deliberazioni dell'assemblea popolari e dei magistrati, era simile a quello dell'attuale Corte costituzionale, nel richiamo, ad esempio, di CICERONE, *De legibus* (Le leggi), in *Opere politiche e filosofiche*, I, *Lo Stato, Le Leggi, I doveri*, a cura di Ferrero e Zorzetti, Torino, 1995, 568-569.

¹³ Così CORDERO, *Linee di un processo accusatorio*, cit., 79. Ma, v. Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2014, Aralia Scarl, in *Guida dir.*, 2014, n. 32, 64, secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo

mantica dell'enfatico art. 65 Ord. giudiziario è così designato: « La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale»¹⁴.

2. *Il piano delle impugnazioni e la sanzione dell'inammissibilità, nonché quello di appartenenza.* Nella *sedes materiae* - Libro IX, Titolo I, *Disposizioni generali* - sono previsti la forma dell'impugnazione (art. 581 c. p. p.), il ricorso immediato per cassazione ed enumerati i casi che danno luogo ad un giudizio di inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 c. p. p.)¹⁵, nonché la condanna alle spese del procedimento. Nel passaggio al Titolo III del medesimo Libro, riservato al *Ricorso per cassazione*, sono dettati all'art. 606, comma 1, c. p. p. i motivi del ricorso per cassazione declinandoli fino alla lett. e), mentre al comma 3 dello stesso art. 606 cit. si stabiliscono le ipotesi che causano l'inammissibilità: « il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello » .

Per esempio, secondo una decisione del 2019 il ricorso per cassazione è inammissibile se non espone separatamente i motivi¹⁶. E qualora sia dedotto

grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, quale rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata nell'ambito della denuncia attraverso i vizio o i vizi dedotti.

V. l'assetto gerarchico di ESODO, *Istituzione dei giudici*, 18, 23: « Mosè...scelse in tutti Israele uomini validi e lo costituì alla testa del popolo...Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza: quando avevano affari difficili li sottoponevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi tutti gli affari minori ».

¹⁴ Il ruolo attuale della Suprema Corte, quale organo di nomofilachia, è gravato, come risulta, da un carico elevato di ricorsi. Se il ricorso riguarda per violazione della legge sulla prova, la questione richiama l'istituto dell'inutilizzabilità. La sanzione è stata introdotta nel codice del 1988 e attiene alle prove viziato, distintamente dalle ipotesi di nullità.

Cfr. SERVI, in *Premesse sulla prova penale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, Torino, 2009, v. 2, t. I, 42. Sul concetto di inutilizzabilità, PIERRO, *Inutilizzabilità degli atti (proc. pen.)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da Cassese, vol. IV, Milano, 2006, 3242; DINACCI, *Inutilizzabilità*, in *La prova penale*, *Trattato* diretto da Gaito, vol. III, Torino, 2008, 190 s.; SCCELLA, *Inutilizzabilità della prova (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. 1, Milano, 2009, 484 s.; ID., *Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo*, Torino, 2000, 152 s.

¹⁵ Per la giurisprudenza, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione bisogna individuare il "punto" che si intende devolvere al giudice *ad quem*, ricavandolo dalla motivazione e mettendo in luce sia i motivi di dissenso rispetto alla decisione impugnata sia l'oggetto della diversa decisione additata. Si veda la *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011*, 84-85.

Cfr. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2006, 41.

¹⁶ Cass., Sez. II, 19 settembre 2019, O.M. (paragrafi e suddivisione formale dei motivi): « Il ricorso è, nel complesso, infondato: le doglianze dell'imputato, in parte infondate, in altra ampia parte sono non

un vizio di motivazione è inammissibile il ricorso per Cassazione di cui all'articolo 606 c. p. p. se il motivo del ricorso non attribuisce alla decisione un contenuto diverso da quello reale sul piano letterale o logico¹⁷.

consentite, prive della specificità necessaria ex art. 581 c. p. p. (reiterando le proprie doglianze in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), e comunque manifestamente infondate... Questa Corte ha, infatti, già chiarito che non è consentito il motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c. p. p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c. p. p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c. p. p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass., Sez. VI, 8 novembre 2012, n. 43474, O.V., in *Mass. Uff.*, n. 254274)... La tipizzazione dei possibili motivi di ricorso indicati dall'art. 606, comma 1, c. p. p. (i quali costituiscono, a differenza di quelli di appello, un *numerus clausus*, a presidio del quale l'art. 606, comma 3, c.p.p. commina la sanzione della inammissibilità per i « motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ») comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimità, in un senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzabile attraverso il già adoperato riferimento alla « duplice specificità » (Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2013, B.C.), essendo onere del ricorrente argomentare anche la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge...5.3. Peraltro, non potrebbe oggi ritenersi del tutto irrilevante l'aspetto grafico e formale dell'articolazione dell'atto di ricorso in paragrafi ed altre sottopartizioni, atteso che il Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale, sottoscritto il 17 dicembre 2015, prevede che " i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell'art. 606 c.p.p. ". Detto Protocollo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo di cui all'art. 606 c. p. p. (Cass., Sez. II, 20 settembre 2018, in *Mass. Uff.*, n. 274471 - 01; Id., Sez. VI, 09 novembre 2017, *ivi*, n. 271725) e la sua violazione può confermare la valutazione d'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso. 5.4. Giova, inoltre, considerare che, come già osservato da questa Corte (Cass., Sez. I, 22 settembre 2015, in motivazione), "sarebbe affatto estranea al sistema processuale la prospettiva di attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, distillando dal coacervo indifferenziato dei motivi perplessi le censure congruenti con i mezzi ti...d'impugnazione suscettibili di plausibile e utile scrutinio...Per vero siffatta impostazione che addossa alla Corte suprema di cassazione « il compito di dare forma e contenuto giuridici » alle doglianze del ricorrente, per poi « decidere su di esse » — è stato condivisibilmente osservato — « sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a soluzioni imprevedibili, gravando » la controparte resistente dell'onere « di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avversaria » (Cass., Sez. 1 civ., 23 settembre 2011, in *Mass. Uff.*, n. 619790, e nella motivazione *in extenso*, 10) ". 5.5. A prescindere da tali rilievi in rito, le doglianze riguardanti il percorso argomentativo posto dalla Corte di appello a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità sarebbero comunque prive della specificità necessaria ex art. 581 c. p. p. (in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), e comunque manifestamente infondate».

¹⁷ Cass., Sez. II, 19 giugno 2017, P.G., A.G. e M.M.: il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non è chiamato ad una arbitraria deliberazione quanto alla infondatezza, o meno, dei motivi (Cass., Sez. IV, 24 maggio 2021, in *Norme & tributi plus*, censura quel vaglio o « apprezzamento che si pone in contrasto con la logica processuale »).

Se l'impugnazione è lo strumento unico di riscatto del condannato ingiustamente, il suo " momento ", bollarla con lo stigma dell' inammissibilità rappresenta l' antonimo, trattandosi di una radicale categoria processuale a carattere privativo usata perlopiù, drasticamente nella pratica, come un blocco e una maschera che nasconde ed occulta un sostanziale ed inaccettabile *non liquet*. L'inammissibilità è un figura comune o ancipite, di cui si avvale, oltre la c. d. Corte regolatrice¹⁸, anche la Corte costituzionale¹⁹, la quale in una declaratoria, però, valica lo sbarramento tipico dell'inammissibilità, espressione di una pronuncia *sine glossa*, una delibazione, cioè, più che una deliberazione.

Infatti, « chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli artt. 511, 525, co. 2 e 526, co. 1, c. p. p. - nella parte in cui garantiscono il diritto alla riassunzione della prova testimoniale quando intervenga nel dibattimento un mutamento della persona fisica del giudice - la Corte ha dichiarato inammissibile la questione con una sentenza...singolare »: « la Corte, pur avendo dichiarato inammissibile la questione sollevata, si sia impegnata in una lunga digressione sul merito delle disposizioni sospette di illegittimità costituzionale »²⁰.

In materia, v. Cass., Sez. III, 7 gennaio 2008, Lu.Sa.; Cass., Sez. IV, 20 febbraio 2008, G. G.; Cass., Sez. IV, 28 febbraio 2008, n. 8937; Cass., Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 18747; Cass., Sez. IV, 15 settembre 2008, n. 35319.

¹⁸ Si è reputato inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c. p. p., nella pronuncia di Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso, in *Cass. pen.*, 1998, 1897. Sulla delibazione d inammissibilità del giudizio di revisione, v. Cass., sez. VI, 22 aprile 1997, Cavazza, *ivi*, 901-902.

¹⁹ Corte cost., n. 98 del 2021, [*Una declaratoria di inammissibilità della Corte costituzionale con importanti affermazioni su principio di legalità e divieto di analogia in materia penale (a proposito del confine tra maltrattamenti e stalking)*]. La Corte costituzionale ha dichiarato « inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata ». Altresì, v. Corte cost., n. 35 del 2021, sull'inammissibilità e Corte cost., n. 46 del 2021: « Sono quindi inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato con le ordinanze rubricate ai nn. 58 e 59 del registro generale dell'anno 2020 ».

Ad esempio, v. LEO, *Una questione manifestamente inammissibile sul presidio penale dell'obbligo di impartire l'istruzione ai minori*, *ivi*, 26 ottobre 2020; CARUSO, *Appunti sul mutamento giurisprudenziale sfavorevole. Tra esigenze di garanzia, prevedibilità e certezza nel diritto penale*, *ivi*, 20 aprile 2021.

²⁰ Per altra decisione, v. FERRUA, *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, in *questa Rivista*, 2019, 2, 393. In generale, guardando al sistema, si sofferma, al riguardo, TAORMINA, *Inammissibilità*, in *Procedura penale*, Torino, 2015, 464 s.: « Con riferimento a tutte le situazioni in cui opera il principio di tassatività...opera la sanzione della inammissibilità, la quale, come è noto, riguarda la domanda a prescindere dalla specifica causale...L'inammissibilità inerisce alla domanda...nel preciso senso della assoluzione del giudice dell'osservanza del merito, essendo palesemente un fuor d'opera, ad esempio, approfondire la fondatezza di un appello...Si tratta di un ordine di precedenza nella trattazione delle questioni che si impone al giudice perché ogni causale della inammissibilità afferisce ad un presupposto processuale ».

Sul piano dell'appartenenza, « sono impugnazioni ordinarie l'appello e il ricorso per cassazione...sono definibili come ibridi sia l'appello sia il ricorso per cassazione: il primo si riconnette al modello del gravame, ma si caratterizza come parzialmente devolutivo, attribuendo alla cognizione del giudice di secondo grado solo i punti ai quali si riferiscono i motivi proposti...il secondo si riconnette al modello dell'azione di annullamento, con riguardo ai *vitia in procedendo* o *in iudicando*...ma in alcune eventualità...continua a essere praticato, al di là dei motivi, un giudizio di merito »²¹.

L'impugnazione, nell'ambito della materia convenzionale, può riportarsi all'art. 2, par. 1, VII Protocollo aggiunto C. E. D. U., che contiene una finale riserva di legge: «Ogni persona dichiarata colpevole da un Tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui può essere esercitato, è disciplinato dalla legge ». Un testo non dissimile si ritrova all'art. 14, par. 5, P.i.d.c.p.: « Ogni individuo condannato per un reato

Sulla durata irragionevole (del processo penale), v., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, ord. 19 febbraio 2021, De Benedetti, in *Guida dir.*, 2021, 92; Id., Sez. II, ord. 19 febbraio 2021, Di Palma, *ivi*. Cfr. Corte EDU, Sez. I, 18 marzo 2021, Petrella c. Italia. *De iure condendo*, v. SPANGHER, *Il progetto Lattanzi coglie nel segno, ma restano dei dubbi sull'appello*, in *Guida dir.*, 2021, 23,10 s.; MARANDOLA, *Gli emendamenti della Commissione Lattanzi per la riforma del processo penale*, in *il Penalista*, 2021; SCALFATI, *Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l'idea di accorciare i tempi del processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 3.

²¹ BARGIS, *Impugnazioni*, in Conso - Grevi - Bargis, *Compendio di procedura penale*, Milano, 2018, 656-658. Già CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1143: « Sono degli ibridi appello e ricorso per cassazione ».

In sede di appello, ex art. 310 c. p. p., a differenza del riesame, per il quale si prescinde dal principio di stretta devoluzione, il tribunale ha cognizione circoscritta ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, secondo la norma generale di cui all'art. 597, comma 1, c.p.p., con conseguente impossibilità di andare *ultra petita*, al di fuori dell'ambito devolutivo (Cass., Sez. IV, 27 agosto 1996, Gerotti, in *Cass. pen.*, 1998, 1557), nel richiamo di Cass., Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 45699: « Deve premettersi che, nel caso di specie, l'ambito cognitivo del tribunale della libertà è delimitato dalla natura dell'impugnazione proposta, trattandosi non di riesame ma di appello cautelare. Nel ricorso di appello opera infatti il principio *tantum devolutum quantum appellatum*, per cui i motivi che la parte espone a sostegno della sua istanza di impugnazione determinano l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura. Dalla natura assolutamente devolutiva dell'appello contro le ordinanze in tema di misure cautelari derivano un'importante conseguenza: è la parte appellante che, con l'esposizione dei motivi a sostegno dell'impugnazione, delimita e definisce il *petitum* e l'ambito di cognizione del giudizio di appello... L'impugnazione è infatti inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Cass., Sez. IV, 10 settembre 2007, Scicchitano, in *Mass. Uff.*, n. 236945) ». Da ultimo, v. Cass., Sez. un., 26 febbraio 2021, in *Giur. pen.*, 2021, brevemente annotata da BORGABELLO, *Tantum devolutum quantum appellatum*: per le Sezioni Unite il giudice d'appello deve applicare la diminuzione per il rito abbreviato anche alle pene al di sotto del limite edittale in caso di appello del solo imputato.

ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge».

L'istituto dell'impugnazione è riferibile a quel meccanismo processuale che mira a rendere reversibile, interrompendone la continuità e la stabilità esecutiva, il provvedimento censurato mediante la sua riforma²² o il suo annullamento. Il corrispondente atto d'impulso, intestato al soggetto legittimato ed interessato, è, al tempo stesso, espressione di un potere d'interdizione, il cui esercizio impedisce l'intangibilità della decisione dissentita. Si tratta di un potere di *вето* (della impugnazione) opposto a quello di *voto* (della decisione). Ciò implica un effetto sostitutivo: la sostituzione dell'impugnata decisione configurata e denunciata come fonte di pregiudizio con quella indicata e tracciata di recupero delle ragioni dell'impugnante, al pari di un progetto di decisione che prospetta un diverso scrutinio, nell'atto scritto introdotto dalla parte che assume l'iniziativa processuale, rispettando un termine breve.

3. *Corte Edu 2020 “capitalizza “l'equo processo. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel 2020, ha stabilito la seguente *regula iuris*: costituisce violazione dell'equo processo la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione in quanto i giudici nazionali non sono dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi del ricorso che quest'ultima deduce e dal rispondervi. Se, per di più, questi motivi attengono ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli - come il principio di non retroattività delle leggi penali più severe - i giudici nazionali sono tenuti ad esaminarli con particolare cura e rigore. Ne consegue che la Corte di cassazione è venuta meno al suo obbligo di motivare le sue decisioni in violazione degli art. 6, § 1, della Convenzione²³.*

²² In dottrina, v., per tutti, GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio di appello*, in *questa Rivista*, 2012, 349 s.

²³ Corte EDU, Sez. I, 6 febbraio 2020, ric. 44221/14, Presidente Ksenija Turković, Felloni contro Italia, in *Guida dir.*, 2020, n. 22,110 s., nota di commento di MINNELLA, *Equo processo, obbligo di motivazione come argine all'inammissibilità del ricorso in Cassazione*. Altresì, v. LIVRERI, *Felloni contro Italia: caso isolato o breccia nella cultura dell'inammissibilità?*, in *Penale, Diritto e Procedura*, 2020, sempre di commento a Corte EDU, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia: la sentenza in commento, apparentemente di scarso impatto, potrebbe proporre il tema della compatibilità convenzionale della “cultura dell'inammissibilità”. Con ordinanza del 26 febbraio 2014, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibili tutti i motivi sollevati dal ricorrente (Riccardo Felloni). Originariamente, la causa viene radicata da un ricorso (n. 44221/14) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. Riccardo Felloni («il ricorrente», appunto), che ha adito la Corte il 17 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

La pronuncia può ritenersi “ storica “, appellabile come pronuncia sul caso Fellone, perché, con la forza derivante dalla relativa fonte, rompe un solido muro della roccaforte insediata in Piazza Cavour, dato che la Cassazione si è “ inventata “, come si trattasse di un valico di frontiera²⁴, l’inammissibilità quale strumento obliquo per “ secernere “ i ricorsi ed espellerne la maggiore quantità possibile^{25 26}. Quel disegno rinunciatario, di autentica denegata giustizia, di strozzamento alla fonte, è tanto iniquo quanto insidioso perché ctonio: soltanto se portato alla luce (come per l’opera morta) apre il viatico per prenderne coscienza, denunciando e riscrivendo, *apertis verbis*, il sommerso del sottotesto dei numerosi provvedimenti di inammissibilità che costellano il pianeta-Cassazione.

La Corte Edu ha accertato, con voto unanime, la violazione dell’art. 6 CEDU. Lo Stato italiano si è reso responsabile dell’inadempimento dell’obbligo di motivazione - reale e non apparente - attraverso la Corte di cassazione, dovere « eluso e mascherato attraverso l’inammissibilità del ricorso »²⁷.

Con sentenza 14 novembre 2011, il Tribunale di Ferrara dichiarò l’interessato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza e lo condannò alla pena di un mese di arresto con sospensione della pena e ad una ammenda di 900 euro (EUR) oltre che alla sospensione della sua patente di guida per un anno. Il condannato interpose appello, dichiarandosi innocente e chiedendo, in subordine, il riconoscimento delle cc. dd. circostanze attenuanti ai sensi dell’articolo 62 *bis* c. p. A sostegno della sua richiesta, dichiarò di non avere precedenti penali. Con sentenza del 22 maggio 2012, la Corte d’appello di Bologna respinse l’appello del ricorrente e riaffermò l’impugnata condanna. Respinse anche la richiesta del ricorrente tesa a beneficiare di circostanze attenuanti, in quanto l’assenza di precedenti giudiziari, unico elemento addotto dal ricorrente a fondamento della sua richiesta, non era più un elemento idoneo ad integrarle. L’interessato depositò il ricorso per cassazione.

In tema, v., sulla lesione dell’art. 6 della C. E. D. U. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Cass. civ., Sez. un. 2 maggio 2019, n. 11588.

²⁴ *Hic sunt leones*.

²⁵ Ciò per una sorta di *Seisàchtheia* di soloniana memoria: *Seisàchtheia* denomina la riforma legislativa del legislatore ateniese Solone, nel 594 a.C. e consiste in uno “ sgravio dei pesi “.

²⁶ La Corte simboleggia la potenza mitologica di Minosse, giudice inappellabile, che getta nel cerchio dell’inferno, *ad inferos* appunto, le anime “ dannate “ dei ricorrenti.

²⁷ MINNELLA, *Equo processo, obbligo di motivazione come argine all’inammissibilità del ricorso in Cassazione*, cit., 110.

Corte EDU., Sez. I, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia, in *questa Rivista*, nota di commento di DINACCI, *L’obbligo di motivazione come antidoto ad espansionismi interpretativi in tema d’inammissibilità delle impugnazioni*: l’espansione operativa dell’inammissibilità delle impugnazioni con preclusione all’accesso ad una giurisdizione di controllo superiore deve fare i conti con il dovere di motivazione che ne deve costituire un argine costituzionale e convenzionale.

In virtù dell’art. 32 par. 1 CEDU è rilevante l’interpretazione della Corte e « non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia » (Corte cost., n. 348 del 2007). In dottrina, v. KOSTORIS, *Diritto europeo e giustizia penale*, in *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, Milano, 2019, 71 s.

L'equo processo europeo, la sua attestazione, è un portato del lavoro della giurisprudenza della Corte EDU²⁸ elettivamente. I diritti dell'imputato hanno trovato a Strasburgo, patria del processo equo, uno statuto, a cui possono attingere le giurisdizioni nazionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa, compresa quella d'Italia²⁹, a partire dalla nota sentenza *Brownioski* del 2004³⁰. Tre anni dopo è intervenuta in Italia la sentenza *Poltronieri*, espressione di

²⁸ IACOVIELLO, *Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2011, 794 s., § 6. Scrive FERRUA, *L'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il preteso monopolio della Corte di Strasburgo*, in *Processo penale e Giustizia*, 2011, 121 s.: « A differenza della Corte costituzionale, la Corte europea non è giudice delle leggi; si limita ad accertare se in un determinato processo vi sia stata o no violazione della normativa convenzionale e solo in quel contesto decisorio i suoi assunti sono costrittivi. Naturalmente, le interpretazioni della Corte rappresentano autorevolissimi precedenti, sulla cui base si può facilmente pronosticare la sorte di analoghi casi (...) . Ma in sé quelle interpretazioni – che potrebbero anche essere erronee o comunque suscettibili di ripensamento in futuro – non dovrebbero costituire vincolo giuridico né per la Corte costituzionale né per i giudici ordinari, se non in rapporto alla specifica controversia decisa. La lettura della Convenzione svolta dai giudici europei è inevitabilmente funzionale alle peculiarità della fattispecie, in un gioco di reciproco condizionamento tra caso e legge; ed è estremamente rischioso proiettarla fuori dal contesto, convertendola di fatto in una formula legislativa (tale l'esito del richiamo alla Cedu come interpretata dalla Corte europea). Nelle decisioni della Corte europea, come di ogni altro giudice, vincolante è solo il *dictum*, il comando contenuto nel dispositivo, che accerta la violazione della Convenzione nel singolo processo; è questo l'oggetto del giudizio, non l'interpretazione delle norme convenzionali che affiora dalla motivazione in forma spesso implicita o vaga nei contorni ». In posizione distinta, v. UBERTIS, *La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 372. Cfr. TESORIERO, *La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della CEDU*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 3-4, 2014, 241.

²⁹ Può ricordarsi che il 1955 è l'anno in cui si è resa esecutiva in Italia la CEDU (v. l. 4 agosto 1955, n. 848; la Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950), dopo una lenta elaborazione giurisprudenziale. Fra i primi studiosi, v. CHIAVARIO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano, 1969. Cfr. RAIMONDI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano. Nota minima in margine alla sentenza Ciulla*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1990, 36. Cfr. UBERTIS, *La tutela dei diritti dell'uomo davanti alla Corte di Strasburgo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di Ubertis e Viganò, Torino, 2016, 1 s.

³⁰ Si allude alla sentenza della Grande Camera, *Brownioski c. Polonia* (22 giugno 2004). Una successiva sentenza-pilota della Corte di Strasburgo è la condanna dell'Italia per il regime detentivo dei carcerati (per la violazione dei loro diritti).

La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo è pronunciata 8 gennaio 2013 e rappresenta una pesante scure sull'Italia, sul suo sistema penitenziario (mette a nudo il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano). Il caso *Torreggiani* e altri è sottoposto al vaglio della Corte nell'agosto del 2009 e le richieste risultano depositate da sette ricorrenti (che espiavano la pena presso gli istituti di detenzione di Busto Arsizio e Piacenza) contro lo Stato italiano per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea, che proibisce i trattamenti inumani e degradanti.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha ritenuto che lo spazio vitale indicato non fosse conforme alle previsioni minime già segnalate dalla propria giurisprudenza (la sentenza *Ananyev* e altri c. Russia, num. 42525/07 e 60800/08 del 10 gennaio 2012, punti 144 e 145 indica come spazio minimo 4 mq).

Ma la prima sentenza pilota rimane la pronuncia della Grand Chambre il 22 giugno 2004 nel caso *Brownioski c. Polonia* sui diritti di proprietà (violazione articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione)

un duplice corollario: della considerata preminenza dei principi europei e dell'esigenza (che potremmo appellare "di pedissequità") del necessario adeguamento dell'ordinamento nazionale³¹. Infatti, quasi nella forma di una allocuzione, il Giudice di legittimità rivolgeva un pressante invito all'« interprete a non isolarsi in un contesto nazionale, ma a cercare quella che è stata chiamata una " osmosi " tra le diverse formulazioni, della normativa convenzionale e di quella nazionale, ordinaria e costituzionale »³².

4. *"Il fatto " di Corte Edu 2020.* Il fatto risale al lontano 2007: Felloni veniva fermato nel corso di un controllo stradale e sottoposto ad alcol test, derivandone la contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, per il quale nel 2011 riportava una condanna. Interponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per via della sua incensuratezza. La Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale, *in toto*, respingendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, giacché l'assenza di precedenti giudiziari non era più - successivamente alla novella del 2008 - un elemento idoneo.

Il Felloni ricorreva per cassazione, attraverso la deduzione dell'applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008, che, riformulando l'articolo 62 *bis* del c.p., aveva escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche esclusivamente sulla base della incensuratezza. La Corte di legittimità, con ordinanza della settima sezione penale, dichiarava - ciò che interessa in questa sede - inammissibile il ricorso, perché tutti i motivi sollevati dal ricor-

nelle zone del fiume Bug per la ridefinizione e fissazione del confine polacco. La Corte Europea ha imposto alla Polonia una misura amministrativa per bilanciare la perdita dei territori appartenenti all'Ucraina, Bielorussia e Lituania.

³¹ Sul tema, v. GAETA, *Dell'interpretazione conforme alla C.E.D.U.: ovvero, la ricombinazione genica del processo penale*, in *questa Rivista*, 2012, 1, 2: « cooperazione giudiziaria (nella forma del reciproco riconoscimento) e " conformità " ermeneutica sono le parole chiavi dell'integrazione dei sistemi giuridici: e, a sua volta, il sistema processuale penale costituisce l'oggetto privilegiato di tale sperimentazione " integrativa " tra i sistemi stessi », citando l'importante studio di MAZZA, *La procedura penale in Europa e diritto penale*, speciale di *Dir. pen. proc.*, 2011, 34.

In tema, v. RUGGIERI, *Di un « processo penale europeo » ovvero di una " civitas magna " in costruzione*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, a cura di Corso, Zanetti, vol. II, Rimini, 2010, 529 s.; VIGANÒ, *Il giudice penale e l'interpretazione conforme alle norme sovranazionali*, *ivi*, cit., 617 s.: « Negli ultimi anni, effettivamente, si sono moltiplicati presso la giurisprudenza italiana, anche in materia penale, gli esempi di interpretazione conforme a fonti sovranazionali...La maggior parte delle pronunce concerne la materia del processo penale ».

³² Cass., Sez. II, 18 ottobre 2007, Poltronieri, in *Mass. Uff.*, n. 238199, le cui argomentazioni sono sviluppate dalla pronuncia di Cass., Sez. VI, 24 maggio 2011, Methnani, *ivi*, n. 250109.

rente presentavano una differente versione dei fatti e sollevavano, opina la Corte, questioni di merito.

Il condannato ricorreva alla Corte EDU, adducendo l'omesso o pretermesso esame del motivo di ricorso per cassazione e la violazione delle norme sull'equo processo, ex art. 6 della CEDU, nonché l'applicazione retroattiva di una legge penale più severa, in violazione dell'art. 7 della convenzione.

Il Giudice sovranazionale esaminava le censure interposte dal Felloni e per la violazione dell'art. 6 § 1 della CEDU, il Giudice di Strasburgo ha ritenuto fondata la doglianza secondo cui la Corte di Cassazione ha, del tutto, ignorato il motivo di ricorso riguardante l'applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008, e pertanto il processo è stato giudicato non equo.

La Corte EDU, pur ribadendo che « i giudici non possono essere tenuti a motivare il rigetto di ogni argomentazione addotta da una parte », ha però precisato che « essi non sono tuttavia dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi di ricorso che quest'ultima deduce e dal rispondervi », specialmente l'obbligo di motivazione imponendosi nel caso di motivi che attengono a diritti e a libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, tra cui il principio di non retroattività delle leggi penali. Ciò che sormonta ogni altra considerazione è la constatazione che il Giudice « abbia effettivamente esaminato le questioni essenziali che gli sono state sottoposte ».

Ciò posto, il Giudice sovranazionale ha preso una netta posizione sulla denunciata censura, del Felloni, di aver subito l'applicazione retroattiva di una legge penale sfavorevole, inquadrandola come una censura in diritto non esaminata dalla Corte di Cassazione, la quale invece aveva dichiarato inammissibile il ricorso, perché esponeva soltanto motivi in fatto. *Sequitur*: deve dichiararsi la violazione della norma sul giusto processo³³.

5. Il grimaldello dell'inammissibilità per scardinare il sottosistema delle impugnazioni di legittimità, anche dopo che C. E. D. U. fissato il tetto dell'equo processo. L'inammissibilità, nella discovery meritatamente effettuata dalla

³³Scrive DINACCI, *L'obbligo di motivazione come antidoto ad espansionismi interpretativi in tema d'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 1-2, sulla « violazione dell'art. 6 C. e. d. u. », trattandosi di una circostanza questa che espone il paese condannato ad un obbligo di riapertura del processo che, nell'ambito della legislazione italiana, si traduce nella possibilità di proporre domanda di revisione del giudicato»; altresì MINNELLA, *Equo processo, obbligo di motivazione come argine all'inammissibilità del ricorso in Cassazione*, cit., 110: « Ciò costringerà alla riapertura del processo se Felloni proporrà domanda di revisione " europea " della propria condanna, ai sensi dell'art. 633 Cpp, come introdotta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 133 del 2011 ». Cfr. LAVARINI, *I rimedi post iudicatum alla violazione dei canoni europei*, in *Le ragioni del garantismo*, diretta da Gaito - Marzaduri - Mazza - Dinacci, a cura di Gaito, Roma, 2016, 87 s.

Corte di Strasburgo, è usata dai giudici italiani, dagli “ottimati” della Cassazione, il novello Areòpago, come un grimaldello³⁴ per “ rifiutare “ la pronuncia su quanto richiesto dal ricorrente, attraverso la diversione dell’inquadramento *in facto* piuttosto che *in iure*³⁵, come risulta chiaro e nei termini elucidati dalla Corte europea. Una decisione dissimulata, perciò, quella censurata, mediante l’impiego della “foglia di fico “ dell’inammissibilità, di quel paravento che non riesce a neutralizzare, dopo la cennata *discovery*, i caratteri di una decisione apparente che intacca e vizia, addirittura, la *potestas iudicandi* della Cassazione, la cui decisione è simile, per certi versi, a quella proveniente *a non iudice*.

Così, l’aver comminato l’inammissibilità del ricorso per cassazione integra la violazione del principio dell’equo processo in coincidenza con l’omessa motivazione su questioni (non generiche o genericamente formulate, ma) specifiche, dedotte, *nominatim*, con i motivi articolati³⁶ e devoluti con la massima impugnazione. A tale conclusione la Corte Edu perviene nel circuito, ripercorso, della sua consolidata giurisprudenza che, come un sistema binario, distingue tra motivi (che possiamo denominare) “ secondari “³⁷ e “ principali “³⁸, nella cui sommità devono annoverarsi quelli che disputano sui diritti e le libertà assicurati dall’ombrello protettivo della Cedu. Per questi - come se così scrivesse l’organo ultranazionale - è richiesta l’acribia, la massima e più rigo-

³⁴ MINNELLA, *Equo processo, obbligo di motivazione come argine all’inammissibilità del ricorso in Cassazione*, cit., 111: « La Suprema Corte dichiarò inammissibili tutti i motivi sollevati dal ricorrente in quanto quest’ultimi presentavano una diversa valutazione dei fatti e sollevavano questioni di merito alle quali la sentenza d’appello aveva fornito una risposta sufficientemente ampia e convincente ».

³⁵ Con la consueta chiarezza, v., in dottrina, GAITO, *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 1996, 2.

³⁶ Cfr. DINACCI, *L’essere ed il dovere essere dell’inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2020, 1; LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis* offuscato, *ivi*, 2018, 3, 8; MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica di inammissibilità*, Torino, 2004, 129.

³⁷ Cfr. Corte EDU, sentenza 9 dicembre 1994, Ruiz Torija c. Spagna.

³⁸ Cfr. Corte EDU, sentenza 11 luglio 2017, Moreira Ferreira c. Portogallo. Il diritto di accesso giurisdizionale è espressione del giusto processo (v. Corte EDU, sentenza 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito, nonché Corte EDU, sentenza 25 febbraio 1986, James e altri c. Regno Unito), che però tollera limitazioni (Corte EDU, sentenza 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, osservandosi che il diritto di accesso non è un diritto assoluto), per esempio in ordine alle condizioni di ricevibilità di un ricorso (cfr. Corte EDU, sentenza 14 marzo 2000, Khalfaoui c. Francia). Corte EDU, sentenza 14 marzo 2000, Khalfaoui c. Francia. In tema, v. Waite e Kennedy c. Germania, n. 26083/94, Corte E.D.U (Grande Camera), 18 febbraio 1999; Cudak c. Lituania, n. 15869/02, Corte EDU (Grande Camera) 23 marzo 2010; Zubac c. Croazia, n. 40160/12, Corte EDU (Grande Camera) 5 aprile 2018.

In dottrina, v. GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, I, Torino, 1995, 15; DI CHIARA, *Fair Trial e « giusto processo » italiano*, in *Le ragioni del garantismo*, diretta da Gaito, Marzaduri, Mazza, Dinacci, a cura di Gaito, Roma, 2016, 73 s.

rosa cifra della prevista disamina dell'organo investito del *petitum* del ricorrente a cui corrisponde il dovere di una "motivazione integrata/rafforzata", dato che è necessario in ogni caso « esaminare e rispondere debitamente alle censure principali sollevate »³⁹. Solo assolvendo l'obbligo, anche costituzionale, di *reddere rationem* (art. 111, comma 6)⁴⁰ si pongono le condizioni per « una migliore accettazione » (anche sociale) del provvedimento giurisdizionale⁴¹.

Di contro, la Cassazione, attraverso la barriera dell'inammissibilità, (si schermisce e) schermisce il *petitum* e, quindi, non risponde alla domanda di giustizia, al motivo di ricorso riguardante la presunta retrodizione della legge n. 125 del 2008⁴². Con siffatto, censurabile, agnosticismo - inserito nello schema "ufficiale" dell'inammissibilità - la Corte si rende inadempiente, obliterando il dovere di motivare le sue decisioni relativamente all'art.6 § 1 della Convenzione, derivandone la corrispondente lesione (§31).

Così, il massimo organo delle istituzioni giudiziarie, si è sottratto, deliberatamente, all'obbligo di controllo sulla specifica "domanda", posta dal ricorrente, sull'applicazione retroattiva della norma penale sfavorevole⁴³.

"*Bouche de la loi*" ed affidabile presidio di legalità processuale⁴⁴, la Cassazione ovvero organo della nomofilachia⁴⁵, o anello finale di un disegno deflat-

³⁹ Cfr. par. 26.

⁴⁰ Sulla "direzione" del dovere di motivare, in dottrina, v. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 185; MASSA, *Motivazione della sentenza (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, 1; IACOVIELLO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, agg. I, Milano, 1977, 761; nonché AMATO, *L'obbligo costituzionale di motivazione e l'istituto della giuria*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, 444 e, più recentemente, MENNA, *La motivazione del giudizio penale*, Napoli, 2000, 28. Cfr., sul vizio di motivazione, Cass., Sez. III, 1 ottobre 2020, n. 3719, Pres. L. Marini, Rel. E. Rosi.

Per una decisione del 2021, al riguardo, v. nota 67.

⁴¹ Cfr. par. 25.

In dottrina, v. i persuasivi rilievi di GAITO, *Il procedimento probatorio nell'evoluzione della giurisprudenza europea*, in *Procedura penale e garanzie europee*, a cura di Gaito, Torino, 2006, 49, che pone in risalto il bisogno di un controllo democratico diffuso.

⁴² LIVRERI, *Felloni contro Italia: caso isolato o breccia nella cultura dell'inammissibilità?*, cit.: « Con precipuo riguardo all'invocata violazione dell'art. 6 § 1 della CEDU, il Giudice di Strasburgo ha ritenuto fondato la doglianza secondo cui la Corte di Cassazione ha ignorato il motivo di ricorso relativo all'applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008, e pertanto il processo non è stato ritenuto equo ».

⁴³ In materia, da ultimo, v. Corte cost., n. 98, 14 maggio 2021, in *Guida dir.*, 2021, n. 21,86.

⁴⁴ DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 2; NOBILI, *Principio di legalità e processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, 652; nonché, di recente, NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *questa Rivista*, 2017, 453.

tivo dei ricorsi⁴⁶ in entrata “ricavabile dal sottotesto della pletora dei suoi provvedimenti *ab extrinseco*, improntati al massimo riduzionismo e distanti dall’*idealtypus* del processo equo? La matrice extratestuale di siffatta scelta di “politica giudiziaria” può ricercarsi nell’insofferenza per (ciò che è ritenuto) l’eccesso, *in quantitate* appunto, dei ricorsi e nell’esigenza praticare una operazione sommaria di (epurazione ed) efficienza confinante con una *mala gestio*⁴⁷.

Deflazione o defezione⁴⁸ (le due “d”)?

La Corte “assediate”⁴⁹, si trincerava, per rendersi inespugnabile, nella instancabile *routine* dell’inammissibilità dei ricorsi?

Però, indubitabilmente, «un’espansione *extra litteram* dell’inammissibilità delle impugnazioni e in particolare del ricorso per cassazione preclude l’accesso alla giurisdizione di controllo superiore e già tale circostanza può condurre a frizioni con il diritto convenzionale»⁵⁰.

La cennata barriera (“espulsiva”) dell’inammissibilità deve altresì riguardarsi come una forma diretta di restrizione al c.d. accesso, poiché se un controllo “in entrata” può concepirsi (diversamente l’ingresso in Cassazione sarebbe indiscriminato, senza nessun filtro selettivo) lo stesso deve essere commisurato (con la materia attinta) e temperato⁵¹, e non improntato al massimo rigore selettivo⁵², dichiarando «*irricevables* il ricorso»⁵³.

⁴⁵ Ad esempio, v. DINACCI, *Il difficile rapporto giudice-legge nel giudizio di Cassazione tra accentuata nomofilachia e poteri di merito*, in *Cass. pen.*, 2019, 874. Richiama l’art. 65 ord. giud. GAITO, *Il ricorso per cassazione*, in *Procedura penale*, Torino, 2015, 825-826, «sull’ortodossia della funzione nomofilattica della cassazione penale (qualunque ne sia l’accezione, in funzione di tutela dello *ius constitutionis* o dello *ius litigatoris*)».

⁴⁶ Recentemente, v. lo studio di MAZZA, *La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Milano, 2018, 37.

⁴⁷ MARAFIOTI, *Riforme-zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione della prassi processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, n. 4, 554

⁴⁸ ALONZI, *Lettura ragionata dei dati delle inammissibilità in Cassazione per l’anno 2016*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, 3 s. (v. *infra* nota 54); CERESA GASTALDO, *La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte dellattive*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁴⁹ DOMINIONI, *La Corte assediata*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1385; CARNEVALE, *Il filtro in cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi penali*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 859; MARAFIOTI, *Il controllo selettivo di legittimità in Cassazione: verso nuovi equilibri*, in *Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale*, Milano, 2013, 283; in una diversa ottica, v. FIDELBO, *Il regime delle inammissibilità e la sezione filtro. Esperienze e prospettive*, in *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014, 57.

⁵⁰ DINACCI, *L’obbligo di motivazione come antidoto ad expansionismi interpretativi in tema d’inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 7.

⁵¹ Potrebbe consentirsi, per legge o probabilmente anche solo praticarsi se si formasse un orientamento giurisprudenziale *ad hoc*, un meccanismo di recupero rimettendo le parti in termini ai fini della regolarizzazione o sanatoria. V., ad esempio, art. 49, comma 2, c. p. c. (Sentenza di regolamento di compe-

In questa ultima ipotesi, si giunge all'estremo limite " repressivo ": le restrizioni non devono essere inclinate al punto di infliggere una lesione allo stesso diritto di accesso (che è il " bene protetto "). In tale inquadramento, per la Corte EDU è lesiva del diritto di accesso un'interpretazione restrittiva delle disposizioni dettate in materia di impugnazione ⁵⁴. Nella richiamata classe possiamo canalizzare la figura, sagomata dal conio del giudice di legittimità ⁵⁵, delle dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi "in applicazione" del principio di autosufficienza delle impugnazioni, desunto in via vagamente interpretativa e quindi dai confini instabili ⁵⁶.

tenza) Con l'ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa; art. 164, comma 2, c. p. c. (Nullità della citazione) Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo; art. 167, comma 2, II p., c. p. c. (Comparsa di risposta) Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Sulla c.d. regolarizzazione amministrativa, v., in dottrina, per tutti. CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2015, 412: « Il responsabile può anche chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di...istanze erronee o incomplete. Questo istituto - regolarizzazione delle domande dei privati o della documentazione prodotta - è assai importante: l'amministrazione può ammettere il cittadino a correggere gli errori materiali...a completare la documentazione incompleta o non conforme alla normativa ». In giurisprudenza, ammette il potere di emendare un errore Cass., Sez. VI, 4 giugno 2021, n. 22124, Pres. Bricchetti, Cons. Est. Di Geronimo, in *Norme & trib. plus*, a cura di ROSSI, *Il provvedimento non indicato come sentenza va semplicemente corretto se ne ha la natura*.

⁵² « In particolare, la percentuale delle inammissibilità è stata pari al 72,3% », in Corte Suprema di Cassazione, a cura di Mammone, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018*, II. La Cassazione penale, 42; Corte Suprema di Cassazione, a cura di Curzio, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020*, II. La Cassazione penale.

Cfr. *Le statistiche della Cassazione penale: spunti per una riflessione*, in *Filodiritto*: « Il presente contributo si basa sui dati numerici offerti dall'Ufficio Statistico della Corte di cassazione...Verte sull'analisi di dati assoluti e percentuali relativi al giudizio di legittimità, permettendo di cogliere elementi talvolta ben noti (l'enorme ricorso alle dichiarazioni di inammissibilità)... Ciò detto, non è certo una sorpresa che fra le definizioni predomini l'inammissibilità: nel 2019 ha falciato il 67,8% dei ricorsi, inserendosi in una tendenza che nell'ultimo decennio non ha mai visto scendere tale soluzione sotto il 60% e, anzi, nel 2018 l'ha vista superare il 70%. Quasi il 60% delle declaratorie di inammissibilità è appannaggio della settima sezione e riguarda in misura massiccia le impugnazioni delle parti private (94,8%) e segnatamente dell'imputato (46.982 su 48.731), mentre attinge in minima parte quelle del PM (appena il 4,5%)».

⁵³ DINACCI, *L'obbligo di motivazione come antidoto ad espansionismi interpretativi in tema d'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 2.

⁵⁴ Corte EDU, 15 dicembre 2011, Poirot c. Francia. V. retro nota 38.

⁵⁵ FERRAJOLI, *Contro la giustizia creativa*, in *Quest. giust.*, 2016, 4, 14; CAPPELLETTI, *Giudici legislatori*, Milano, 1984, 8.

⁵⁶ Cfr., ad esempio, BELTRANI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 11/2018*, in *Il Penalista*, 12 novembre 2018. *Criterio dell'autosufficienza del ricorso in Cassazione*, a

Appare importante rilevare - *id est* obiettare - insieme alla Corte europea⁵⁷ che le condizioni di accesso ad un giudizio devono essere fissate in una maniera che le stesse devono essere prevedibili, cosicché l'aspirazione ad un processo equo deve essere inteso nel prisma del principio di certezza della legge⁵⁸.

6. *Rifiuto della politica della desistenza della Cassazione.* Preso atto dell'*excursus* che precede, ciò che desta ferma contrarietà è che la Cassazione, dopo l'autorevole intervento della Corte europea, non ha fatto atto di desistenza nei suoi responsi, ma ha continuato come se nulla fosse, riferito alla corrispondente pronuncia sovranazionale, (messa fra parentesi e) ritenuta evidentemente *tamquam non esset*, confermando quella voce sulla "diligante cultura dell'inammissibilità"⁵⁹. Quindi, non atto di desistenza ma persistenza.

cura di: Avv. ALLIATA, in *Ateneoweb.com*: « La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24796 del 05.11.2020 dichiara inammissibili i motivi di ricorso del contribuente basando la propria decisione su un criterio di redazione del ricorso di esclusiva origine giurisprudenziale, non esistendo alcuna norma che lo preveda ». Da ultimo, v. Cass., Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 5897: « è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. II, 01 marzo 2013, in *Mass. Uff.*, n. 256723; Cass., Sez. II, 11 aprile 2017, *ivi*, n. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 165 bis, comma 2, inserito dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, articolo 7... Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. II, 08 maggio 2019, in *Mass. Uff.*, n. 276432). Può, dunque, affermarsi che il principio della cd autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati... 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte cost., n. 186 del 12000)».

Sulle ipotesi di inammissibilità, v. Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2003, in *Mass. Uff.*, n. 225862; Id., Sez. VII, 17 maggio 2016, *ivi*, n. 128517.

⁵⁷ Cfr. Corte EDU, 27 luglio 2007, *Jesina c. Repubblica Ceca*.

⁵⁸ La settima sezione può dichiarare il ricorso inammissibile anche per ragioni diverse da quelle esposte nell'avviso (così, Cass., Sez. VII, 17 maggio 2016, in *Mass. Uff.*, n. 128517).

⁵⁹ MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o dellazione?* a cura dell'Osservatorio Cassazione dell' U.C.P.I. , Atti del convegno di Ro-

Un eloquente saggio, della pervicacia della Cassazione, è testimoniato da un decisione (successiva) del 2021 n. 487, con la quale ha scritto - nero su bianco - in regime di perfetta continuità, che « Non è superfluo aggiungere che, anche nel caso in cui fosse stato ritualmente proposto, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza...In base all'esame degli atti, cui la Corte può accedere quale "giudice del fatto" processuale ».

Così, il ricorso per cassazione proposto a mezzo PEC è inammissibile poiché, secondo l'autorevole consesso, è modalità non consentita, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni (sentenza n. 487/2021): « In assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni »⁶⁰.

ma 19-20 maggio 2017, Milano, 2018. Per il contiguo processo civile, v., sempre in tema di inammissibilità, v. Cass. civ., Sez. VI, sottosez. II, 18 giugno 2021, n. 17567.

⁶⁰ Cass., Sez. I, 8 gennaio 2021, R.A.: « In ossequio al richiamato principio, è stato costantemente affermato da questa Corte, con riferimento al processo penale in generale, che non è consentito alla parte privata l'uso della Posta Elettronica Certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, poiché l'utilizzo di tale mezzo informatico, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2018, D'Angelo, in *Mass. Uff.*, n. 272741 - 01, in materia di opposizione a decreto penale di condanna; Cass., Sez. IV, 27 novembre 2019, P.G. in proc. Vlad, in *Mass. Uff.*, n. 277906 - 01, su ricorso per cassazione inviato dalla casella di Posta Elettronica Certificata attribuita al dirigente della Segreteria della Procura generale presso la Corte territoriale a quella assegnata alla Sezione penale del Tribunale di L'Aquila; Cass., Sez. 15 novembre 2019, Turturo, in *Mass. Uff.*, n. 278163 - 01, relativa alla presentazione di "motivi aggiunti" di ricorso per cassazione a mezzo PEC; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, C., in *Mass. Uff.*, n. 271677 - 01, riguardante, in generale, la proposizione del ricorso per cassazione a mezzo PEC; Cass., Sez. V, 5 marzo 2020, Torti, in *Mass. Uff.*, n. 279072 - 01, in materia di "motivi aggiunti" trasmessi in via telematica in giudizio di appello; Cass., Sez. I, 5 novembre 2018, Stojanovic, in *Mass. Uff.*, n. 274759 - 01, in materia di istanza di restituzione nel termine per impugnare) ». *Contra*, parz. Cass., Sez. I, 27 aprile 2021, D.S., in *Mass. Uff.*, n. 15868: è viziata da nullità assoluta la sentenza emessa pur in presenza di un'istanza di legittimo impedimento inoltrata tempestivamente dal difensore via p.e.c.

Di specifico interesse, v. Cass., Sez. V, 10 maggio 2021 (notizia di decisione n. 6/2021), in ordine all'esatta individuazione del destinatario dell'atto spedito a mezzo PEC, fissandosi la *quaestio*: « se l'istanza di riesame depositata a mezzo PEC dal difensore ai sensi dell'art. 24 c. 4 d.l. 137/2020 sia inammissibile ai sensi del comma 6-sexies, qualora inviata presso uno degli indirizzi PEC dell'ufficio giudiziario destinatario indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9 novembre 2020, ma non a quello specificamente individuato tra questi per la trasmissione delle impugnazioni cautelari dal Presidente del Tribunale con proprio provvedimento » (soluzione negativa). Al riguardo, v. Cass., Sez. un., 26 settembre 2020, Bottari, in *www.sistemapenale.it*.

Nell'occasione si aggiunge che « Nè a diverse conclusioni può pervenirsi in base alla equiparazione del valore legale della Posta Elettronica Certificata a quello della raccomandata postale con ricevuta di ritorno, desumibile dal disposto esplicito del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e successive modificazioni, attesa la persistente mancanza nelle disposizioni che regolamentano il processo penale, a differenza di quanto previsto per il processo civile - con riferimento al quale il processo di digitalizzazione può dirsi sostanzialmente concluso -, di una norma che consenta l'inoltro in via telematica degli atti di parte ».

Il passo era breve a ritenere la via telematica *ius receptum*, espressione di una regola generale e che deve accomunare i due riti (civile e penale), altrimenti dissimili per la stessa categoria giuridica. La spinta al “ rifiuto del giudizio “ di Cassazione - e sull'impulso a “ liquidare “, pretestuosamente, la più alta cifra possibile di carico giudiziario - è stata più forte della contropinta a rendere giustizia nel caso concreto: dunque, « P.Q.M. Dichiara *inammissibile* il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende »⁶¹.

Sappiamo dell'equiparazione della Pec alla spedizione della raccomandata⁶², e ciò proprio ai sensi della richiamata norma dell'art. 583 c. p. p. (Spedizione dell'atto di impugnazione): 1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. 2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma⁶³.

Ai sensi dell'art. 606, comma 3 c. p. p., il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per viola-

⁶¹ Il corsivo è nostro.

⁶² Corte Appello, Brescia, Sez. II civile, sentenza 03 gennaio 2019, n.4: « è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso ». La posta elettronica certificata è il nuovo sistema a mezzo del quale è possibile inviare email con valore legale, equiparato, appunto, ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come fissato dalla normativa in vigore (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).

⁶³ Cfr. Cass., Sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21056; Cass., Sez. un., 8 gennaio 2008, n. 231; Cass., Sez. II, sent. 23 luglio 2009, n. 30730.

zioni di legge non dedotte con i motivi di appello. E ciò riguarda il ricorso per cassazione, che non apporta nessuna deroga all'art. 583 cit.⁶⁴.

7. Rito *in absentia* quello che dichiara inammissibile il ricorso interposto dall'imputato? Si è scritto, efficacemente - quasi plasticamente - e persuasivamente che « sempre più di frequente il ricorrente in cassazione non ha la possibilità di vedersi esaminati di fronte alla Corte Suprema gli argomenti...per contestare la decisione impugnata, in quanto sempre più spesso i giudici di legittimità trascurano il ruolo e la funzione che è loro attribuita, e cioè quella di garantire un controllo a tutto campo, con la sola esclusione dell'apprezzamento di merito »⁶⁵.

Tali apprezzabili argomenti (perché messi in luce, specialmente) hanno carattere evocativo del giudizio in contumacia, che si svolge « nonostante la mancata presenza fisica dell'imputato », evidenziandosi, invece, « il diritto per l'accusato di far valere in ogni caso le proprie ragioni personalmente »⁶⁶, al pari di un vero (e non apparente⁶⁷) contraddittorio, non quello privo di un valido parametro di riferimento (non artificioso e “ manipolato ”)⁶⁸.

Si sono indicati i casi di mancato esercizio del c.d. diritto d'accesso, il quale, positivamente accreditato, conferisce il crisma dell'equità al celebrato processo.

Nel versante negativo, siamo alle soglie del c.d. giudizio *in absentia*? Giuridicamente, è presente, e all'interno dell' “ equo processo europeo ”⁶⁹, *dans les*

⁶⁴ V. Cass., Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera; Cass., Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca.

⁶⁵ GAITO, *Il ricorso per cassazione*, in *Procedura penale*, cit., 826.

⁶⁶ UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Milano, 1984, 1. Nell'ottica europea, v. QUATTROCOLO, *Corte europea dei diritti dell'uomo e partecipazione al processo*, in *Dir. pen. proc. Speciale CEDU e ordinamento interno*, suppl. n. 12, 2014, 36.

⁶⁷ In riferimento alla motivazione apparente, da ultimo, v. Cass., ord. 25 febbraio 2021, n. 5171: la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “*error in procedendo*”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

⁶⁸ V. Cass. civ., Sez. V, sent. 26 maggio 2021, n. 14541, in *Norme & tributi plus*, sulla lesione del contraddittorio: illegittimo l'accertamento basato sull'utilizzo dei parametri senza contraddittorio con il contribuente.

⁶⁹ MAZZA, *La cultura penale e lo spirito europeo. Cedu e diritto interno*, in *Le ragioni del garantismo*, diretta da Gaito, Marzaduri, Mazza, Dinacci, a cura di Gaito, Roma, 2016, 3 sulla « centralità dell'imputato e la preminente esigenza di garantire i suoi diritti fondamentali nel contesto di un processo per ciò stesso definito equo ». In altro versante, v. LAVARINI, *I rimedi post iudicatum alla violazione dei canoni europei*, in *Le ragioni del garantismo*, diretta da Gaito - Marzaduri - Mazza - Dinacci, a cura di Gaito, cit., 88: il legislatore è « intervenuto ripetutamente, sulla scia della giurisprudenza della

règles, nel giudizio in cassazione, l'imputato le cui istanze e doglianze siano distorte nella zona di depressione delle questioni di merito, e non riesce a far valere i suoi diritti e la difesa delle sue prerogative ⁷⁰?

8. Piazza Cavour *sub lege*: una necessità/un'urgenza. Quanto esposto e segnalato traccia un quadro veramente preoccupante, e della corrispondente problematica, però, bisogna farsi carico. Per la difesa, fortemente penalizzata, professionalmente, dalla scure della secca sanzione dell'inammissibilità del ricorso confezionato e depositato - per il ricorrente personalmente " inciso " (« P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende » ⁷¹) - l'interrogativo è se non sia arrivato il momento del suo riscatto, ritrovando la naturale vocazione nel solco tracciato da Francesco Carnelutti (Controvento), scrivendo da avvocato del « bel combattimento in difesa della pubblica onestà » ⁷².

Urge un preciso segnale alla sede di Piazza Cavour (*stop and go*), che pure tenterà di reagire, in ogni modo: un nuovo sbarramento normativo il quale, con la tassatività di una previsione espressa e calibrata, neghi cittadinanza all'autonomia o autodichia della Corte Suprema (o *tout court* Corte autoregolatrice, prima solo regolatrice in costanza dell'art. 65 ord. giud.) che dichiarare inammissibile il ricorso per motivi formali ⁷³. La novella - all'insegna

Corte di Strasburgo, nel solo settore del procedimento *in absentia* », riferendosi alla dilatazione dei margini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale (v. d. l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. in L. 22 aprile 2005, n. 60) e alla riforma dell'intero processo *in absentia* (v. L. 28 aprile 2014, n. 67 e, oggi, art. 625 *ter* c.p.p.). Cfr. UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, in *Giur. cost.*, 2011, 1546.

Cfr. NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino, 2012, 2 s.; VIGONI, *Panorama europeo in tema di giudizio senza imputato*, in *Il giudizio in assenza dell'imputato*, a cura di Vigoni, Torino, 2014, 34 s.

CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. proc.*, n.4, 2015; MANGIARACINA, *Imputato "assente" e indici di conoscenza del processo: una lettura virtuosa della Suprema Corte*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, n.2, in riferimento a Cass., Sez. un., 17 agosto 2020, n. 23948: la Suprema Corte, con una decisione ad ampio spettro, scioglie il nodo sul valore da attribuire agli "indici di conoscenza" codificati all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. Una lettura, in chiave di garanzia, che scongiura il rischio di aprire la strada ad un nuovo contenzioso europeo sul tema del giudizio in "assenza" dell'imputato.

⁷⁰ V. Corte cost., n. 96 del 2021, sulle garanzie del diritto di difesa, rinviandosi.

⁷¹ V., *amplius retro*, nota 61.

⁷² CARNELUTTI, *In difesa di Roberto Farinacci. Il processo*, in *Controvento*. Sette arringhe in difesa di Farinacci, Lo sconosciuto, Marciàno, Graziani, Evola, Piccioni, Fenaroli, Napoli, 1962, 10.

⁷³ Si citano, al riguardo, due decisioni (che riteniamo) *inedite*: Cass., Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 27704, De Luca Cataldo, Pres. Siani, Rel. Aprile, lunga 42 pagine: « I motivi nuovi depositati non vengono esaminati perché depositati tardivamente...D'altra parte i motivi nuovi sono inammissibili perché non

del principio di legalità⁷⁴ - toglierebbe terreno, ad esempio, all'equivoca figura della c.d. autosufficienza del ricorso che, lavorando in camera di consiglio come una norma imperativa, lo emargina ed "espelle" addossando onere additivi al difensore del ricorrente.

soddisfano il requisito della specificità là dove non è indicato a quali motivi dei ricorsi principali si riferiscono... Un indirizzo giurisprudenziale, inoltre, ritiene inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione e allegazione... orientamento, è onere del ricorrente che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali non solo indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, ma anche curare che esso sia acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o provvedere a produrlo in copia nel giudizio di cassazione... oppure procedere alla trascrizione nel ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto... È ben possibile, in altri termini, che il ricorso per cassazione, nonostante la specifica indicazione degli atti su cui si fonda il vizio di motivazione dedotto, debba essere dichiarato inammissibile, ad esempio perché generico ovvero perché sono richiamati indistintamente molteplici atti, rispetto ai quali, per individuare il contenuto rilevante, la Corte sarebbe chiamata a sostituirsi al ricorrente... Sono inammissibili i motivi di ricorso sulla rinnovazione dell'istruttoria. Altresì, v. Cass., Sez. V, 3 febbraio 2021, Straface e altri: «...Sul punto va ricordato che, come pacificamente e reiteratamente affermato da questa Corte regolatrice, il citato principio di autosufficienza del ricorso, basato sull'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma pacificamente applicato anche in tema di processo penale, trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11...il ricorrente ha, in ogni caso, l'onere specifico di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, consentendone, in tal modo, la pronta individuazione da parte della cancelleria, posto che a detto organo amministrativo non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso; inoltre, onere del ricorrente è anche quello di verificare che detto adempimento da parte della cancelleria sia stato correttamente ed integralmente eseguito, posto che tale verifica appare evidentemente funzionale all'interesse tutelato con il ricorso stesso... P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma ».

Qual è la previsione che prescrive un doppio onere per il ricorrente, anche quello di "verificare" l'adempimento della cancelleria? Ciò equivale ad esasperare la difesa, che sarebbe responsabile dell'inadempimento altrui, sul presupposto, indimostrato, che si abbia uno *ius vigilandi*, su ruoli diversi, però.

⁷⁴ I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), si ricorda. Cfr., per esempio, CAPUTO - FIDELBO, *Appunti per una discussione su ruolo della Corte di cassazione e "nuova" legalità*, in *Sist. pen.*, 3/2020, 108.

Cfr., fra gli altri, DE CARO, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *questa Rivista*, 2021, rinviandosi ». Altresì, v. FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Sist. pen.*, 2021.

Sull'inammissibilità, da ultimo, v. Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 23075, in *Proc. pen. Giust.*, 2021.